

Statuto dell'Associazione Palestra di Roccia Bellinzona

Capitolo 1 Denominazione, scopo, sede, durata

Art. 1 Denominazione

A norma degli articoli 60 e seguenti del Codice civile è costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata Associazione Palestra di Roccia Bellinzona.

Art. 2 Scopo

L'Associazione ha quale scopo la gestione della palestra di roccia sita in zona San Paolo di Bellinzona. Essa assicura in particolare la manutenzione delle vie di scalata e del sedime entro cui si trovano, per offrire agli alpinisti un adeguato luogo di preparazione e ai giovani la possibilità di avvicinarsi allo sport dell'alpinismo, di praticarlo e di diffonderlo.

Art. 3 Sede e durata

¹ L'Associazione ha sede in via Pedemonte, 6500 Bellinzona (TI-CH).

² La sua durata è indeterminata.

Capitolo 2 Mezzi, contributi sociali e responsabilità

Art. 4 Mezzi

¹ I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dai contributi annuali dei membri, dai proventi delle sue attività e in particolare dalle tariffe d'uso delle vie di scalata (tariffe giornaliere e abbonamenti annuali) e dell'annesso campeggio, dalle donazioni e dai lasciti e, all'occorrenza, dai sussidi pubblici.

² L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 Responsabilità

Gli impegni finanziari dell'Associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità dei membri è esclusa.

Capitolo 3 Membri

Art. 6

¹ Tutte le persone e tutti gli organismi interessati alle finalità di cui all'articolo 2 possono diventare membri.

² Il diritto di voto e di eleggibilità è accordato dall'inizio dell'anno civile in cui il membro individuale compie il 16° anno di età.

Art. 7

L'Associazione è composta da:

- a. membri individuali;
- b. membri collettivi.

Art. 8

La qualità di membro si acquisisce con il pagamento del contributo annuale, previa accettazione da parte del Comitato direttivo. I membri collettivi devono presentare una domanda di ammissione al Comitato direttivo, che ne decreta l'ammissione e informa l'Assemblea generale in merito.

Art. 9 Membri onorari

Un membro che ha reso eminenti servizi all'Associazione o alla causa della montagna può essere nominato membro onorario.

Art. 10 Cessazione dell'appartenenza

¹ La qualità di membro si estingue in seguito a:

- a. dimissioni: le dimissioni vanno presentate con un preavviso di almeno un mese per la fine di un anno;
- b. esclusione "per validi motivi": l'esclusione è decisa del Comitato direttivo. Il membro interessato può presentare ricorso contro tale decisione all'Assemblea generale. Il mancato pagamento del contributo sociale per due anni consecutivi comporta l'esclusione automatica dall'Associazione.

² I membri dimissionari, espulsi o radiati non possono vantare pretese alcuna nei confronti dell'Associazione.

Capitolo 4 Organizzazione

Art. 11 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Comitato direttivo;
- c. i revisori.

Art. 12 Assemblea generale

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea generale che si compone di tutti i suoi membri.

Art. 13 Competenze

¹ L'Assemblea generale ha le seguenti competenze inalienabili:

- a. adottare e modificare lo Statuto;
- b. nominare i membri del Comitato direttivo e dei revisori o deciderne la revoca;
- c. decidere gli obiettivi e verificare le attività dell'Associazione;
- e. approvare i rapporti, i consuntivi e votare il preventivo;
- f. dare scarico al Comitato direttivo e ai revisori;
- g. stabilire il contributo annuale dei membri individuali e collettivi;
- h. pronunciarsi sugli altri temi iscritti all'ordine del giorno.

² L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato ad un altro organo.

Art. 14 Convocazione

Il Comitato direttivo convoca annualmente l'assemblea con almeno 20 giorni di anticipo. Esso può convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 16 Votazione

¹ Le votazioni si svolgono per alzata di mano. In seno all'Assemblea generale ogni membro individuale o collettivo ha diritto a un voto. Le decisioni sono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti.

² Su richiesta di almeno 5 membri si vota per scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 17 Voto del presidente

In caso di parità, è decisivo il voto del presidente.

Art. 18

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- a. il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'Associazione durante l'anno passato;
- b. una discussione sull'andamento dell'Associazione;
- c. l'esame dei conti e dei rapporti dei revisori;
- d. l'elezione dei membri del Comitato direttivo e dei revisori;
- e. eventuali proposte.

Art. 19

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata per scritto da un membro al Comitato direttivo almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 20 Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'Associazione.

Art. 21 Comitato direttivo

Il Comitato direttivo rappresenta l'Associazione verso l'esterno. Applica le decisioni dell'Assemblea generale; dirige l'Associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati. Esso si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 22 Composizione

¹ Il Comitato direttivo è composto da almeno 5 membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. I membri del Comitato direttivo possono essere rieletti.

² Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogniqualvolta le questioni dell'Associazione lo esigano.

Art. 23 Compiti

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- a. prendere le misure opportune al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- b. convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
- c. tenere la contabilità dell'Associazione;
- d. prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro esclusione;
- e. garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'Associazione.
- f. designare le persone autorizzate a firmare e stabilire le modalità di firma.

Art. 24

Il Comitato assume e licenzia collaboratori dipendenti e volontari dell'Associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'Associazione o esterna alla stessa.

Art. 25 Revisori

¹ I revisori verificano la gestione finanziaria dell'Associazione e presentano un rapporto all'Assemblea generale.

² Sono eletti annualmente dall'Assemblea generale e possono essere rieletti.

Capitolo 5 Scioglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo è devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente il 6 dicembre 2017 a Bellinzona.

Per l'Associazione:

Il presidente, Patrick Fumagalli

La segretaria-cassiera, Daniela Balmelli

.....

.....